

Rapporto al messaggio 2077

Della Commissione della legislazione sul messaggio 11 luglio 1975 concernente la legge sulla polizia del fuoco (ora abrogata nod.r.)

La necessità di adeguare le disposizioni in materia di polizia del fuoco è stata avvertita in questi ultimi anni in riferimento alle profonde modificazioni determinatesi nella realtà medesima per la quale esse sono state finora applicate.

Da un profilo legislativo alludiamo, in particolare, all' esigenza di adeguare queste disposizioni alle norme che regolano la nuova legge edilizia e quelle della legge forestale cantonale, quest' ultima di recente revisione.

Da un profilo pratico, l' esigenza di una nuova legge è altrettanto emersa chiaramente per colmare soprattutto le evidenti lacune riscontrate nel settore specifico della prevenzione e dell' organizzazione degli interventi contro gli incendi e, parallelamente, contro l' inquinamento ambientale connesso all' uso e all' abuso di materie infiammabili, soprattutto negli agglomerati urbani.

Questo particolare aspetto relativo alle norme di prevenzione e di lotta contro gli incendi ha conosciuto un lungo ed anche travagliato periodo di studio e di consultazioni fra le Organizzazioni interessate e l' Autorità cantonale competente prima di sfociare in proposte di legge, a loro volta oggetto di un attento esame da parte di questa Commissione.

Il messaggio del Consiglio di Stato che accompagna il nuovo disegno di legge struttura quest' ultimo in cinque capitoli da cui dipendono le rispettive norme di applicazione.

Li riassumiamo:

- il Capo I definisce l' oggetto della legge e indica le competenze relative alla sua applicazione;
- il Capo II riguarda la prevenzione;
- il Capo III definisce la nuova organizzazione per la lotta antiincendio, attribuendo le rispettive competenze a livello cantonale e comunale;
- il Capo IV riguarda esplicitamente il finanziamento e le relative ripartizioni degli oneri tra Cantone e Comune;
- il Capo V, infine, evidenzia in particolare, indicandone la competenza applicativa, le norme sulle sanzioni in caso di infrazioni alla legge.

Nell' esame del disegno di legge governativo, la Commissione della legislazione ha ritenuto opportuno, già all' inizio della discussione sull' entrata in materia, di chiarire diversi aspetti normativi, soprattutto richiedendo da parte del Dipartimento competente un rapporto complementare d' informazione. In particolare, i commissari unanimemente ritennero di approfondire gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi ed i conseguenti interventi in merito, da parte delle organizzazioni professionali specializzate.

Parallelamente si è voluto approfondire anche i rapporti tra Cantone e Comuni per quanto concerne l' organizzazione e la funzionalità dei corpi pompieri da impegnare contro gli incendi di boschi in montagna.

Questo specifico aspetto della legge è legato, fra altro, alla collaborazione, finora preziosamente confermata, con i servizi specialistici degli aerodromi militari nel nostro Cantone, attraverso la messa a disposizione di mezzi aeromobili, in particolare elicotteri e velivoli del tipo << Pilatus Porter >>.

Il Dipartimento, dando seguito alle richieste di informazione complementare espresse da questa Commissione, ha permesso a quest' ultima di discutere con maggior sicurezza di valutazione le varie norme che la nuova legge propone e l' efficienza delle innovazioni apportate rispetto alle disposizioni legislative finora in vigore, che risalgono al 13 ottobre 1949.

Questo rapporto intende evidenziare soprattutto quanto la legge proposta sostanzialmente innova nelle misure di prevenzione, nella lotta contro gli incendi, nelle sanzioni penali in caso di infrazioni e infine nel potenziamento dell' aiuto finanziario dello Stato nei confronti dell' organizzazione dell' attività pompieristica cantonale e nei confronti dei Comuni, diminuendo gli oneri a quest' ultimi finora riservati nell' ambito delle loro specifiche competenze di legge.

A) LE MISURE DI PREVENZIONE

Questo capitolo della legge, che riguarda innanzitutto i divieti a qualsiasi atto che possa provocare pericoli di incendio, ha subito, rispetto al testo governativo, una modifica all' art. 4 e all' art. 5, quest' ultimo relativo a specifiche norme edilizie.

La Commissione, per quanto concerne specificatamente l' art. 4, propone innanzitutto lo stralcio del cpv. 1, ritenuto quest' ultimo di scarsa efficacia giuridica in quanto enuncia in maniera generale e pressoché platonica una semplice raccomandazione alla prudenza per evitare << ogni eventuale rischio di incendio o di esplosione >>.

Per contro, il cpv. 2 del disegno di legge governativo è stato ridefinito, puntualizzando più chiaramente i divieti.

L' art. 4 è pertanto proposto con questa redazione:

Art. 4

Divieti

E' vietato ogni atto che costituisce un immediato pericolo di incendio. In particolare:

- a) accendere fuochi vicino all' abitato;
- b) accendere fuochi all' aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;
- c) maneggiare sostanze e merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;
- d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.

Riferendosi al successivo art. 5, la Commissione ha voluto sottolineare, per quanto concerne le norme edilizie (cpv. 1) la necessità di potenziare le misure di prevenzione negli edifici attraverso l' attuazione di strutture tecniche particolarmente studiate per potenziare la sicurezza nelle operazioni di sgombero di persone e di materiale in caso d' incendio. In particolare si fa riferimento alla necessità di proteggere con queste misure non solo il personale ivi occupato, ma anche tutti gli utenti dell' edificio.

Parallelamente si è modificato redazionalmente anche il cpv. 2 ed il cpv. 4 dello stesso articolo per una maggior chiarezza interpretativa della norma.

La formulazione commissionale dell' art. 5, secondo le modifiche apportate ai cpv. 1, 2 e 4, è la seguente:

Art. 5

Norme edilizie

1 Le costruzioni che per la loro qualità o destinazione sono particolarmente esposte al pericolo di incendio o di esplosione devono sorgere a conveniente distanza dalle abitazioni e dagli altri edifici. Misure di prevenzione e di sicurezza possono essere imposte anche per gli edifici esistenti.

2 Le norme tecniche da osservare per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi nelle costruzioni sono fissate dal regolamento di applicazione della legge edilizia.

(cpv. 3 invariato)

4 I progetti per la costruzione, ricostruzione, riattamento di uffici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all' approvazione del Dipartimento.

Sempre riguardo alle norme edilizie, la Commissione invita il Consiglio di Stato a completare nel regolamento di applicazione previsto l' elenco degli organi preposti a emanare disposizioni tecniche in materia con l' aggiunta dell' Associazione ticinese dei maestri spazzacamini.

Gli art. 6, 7 e 8 riguardanti rispettivamente la manutenzione (costruzioni, impianti e attrezzi per la prevenzione antiincendio) e le sostanze pericolose sono mantenuti nel testo integrale proposto dal Consiglio di Stato.

Riguardo la pulizia degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie periodicamente prevista secondo l' art. 6 (cpv. 2), la Commissione ritiene che quest' ultima dovrebbe soprattutto riferirsi, per quanto concerne l' obbligo di attuarla da

parte di personale specializzato, alle abitazioni con impianti di riscaldamento centrale.

Per quanto concerne i sistemi tradizionali di riscaldamento (in particolare cucine economiche, fuochi a legna ecc.), dovrebbe unicamente permanere l'obbligo del controllo da parte del personale specializzato riguardo il modo con cui si procede alle periodiche pulizie dei relativi camini.

Questa distinzione è stata fatta da parte della Commissione non certo con l'intenzione di allentare gli effetti pratici delle previste norme di prevenzione, quanto per adeguare ragionevolmente gli attuali scarsi effettivi di personale specializzato alle reali possibilità di pulizia e di controllo degli edifici di abitazione nel Cantone.

Si vorrebbe dare la precedenza alla pulizia degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie da parte del personale specializzato alle abitazioni con sistemi centralizzati ad olio combustibile, riservando solo il controllo della pulizia dei camini per quelle abitazioni il cui riscaldamento è ancora ridotto al sistema tradizionale.

E' comunque auspicabile che sia la pulizia, sia il controllo poc' anzi citati possano gradualmente estendersi a tutti gli edifici abitativi del Cantone ciò a dipendenza della disponibilità quantitativamente sufficiente per i relativi interventi da parte del personale specializzato.

B) LOTTA CONTRO GLI INCENDI

a) Separazione operativa fra pompieri urbani e pompieri di montagna

Questo particolare capitolo contiene norme importanti che innovano, soprattutto a livello organizzativo, le disposizioni della legge del 1949 finora in vigore. Si riferiscono in modo particolare alla istituzione e all'organizzazione dei corpi pompieri urbani e dei corpi pompieri di montagna e alla prevista costituzione, da parte del Consiglio di Stato, di nuclei di intervento formati da specialisti ed ausiliari.

Dopo una lunga consultazione tra l'Autorità cantonale competente e la Federazione cantonale dei pompieri si è raggiunta una soluzione valida per quanto concerne il potenziamento dell'organizzazione dei corpi pompieri di montagna che finora non aveva potuto trovare, a dipendenza delle frequenti necessità d'intervento, una adeguata soluzione.

Innanzitutto i Comuni mantengono la competenza di istituire e di organizzare sia i corpi pompieri urbani, sia i corpi pompieri di montagna. Tuttavia, a parte l'istruzione che per ambedue i corpi avviene nell'ambito competente della Federazione cantonale dei pompieri, da un profilo operativo i corpi pompieri di montagna, rispetto a quelli preposti alla lotta contro gli incendi urbani, agiscono separatamente e con indipendenza di comando e di organizzazione.

Questa separazione, in pratica, è resa necessaria per garantire sia ai pompieri urbani, sia ai pompieri di montagna una costante e completa prontezza di intervento nei loro rispettivi campi d'azione. Inoltre la divisione delle competenze tra i due corpi (vedi art. 10 e 11), senza infirmare la reciproca collaborazione, permette innanzitutto ai corpi pompieri urbani di mantenere intatti i propri effettivi di intervento nel campo di loro specifica competenza.

Questa soluzione vuol evitare il ripetersi di situazioni insostenibili verificatesi in passato in occasione di incendi concomitanti (nei boschi della montagna e nell'abitato) e che hanno evidenziato la impossibilità, attraverso l'unico corpo dei pompieri urbani, di garantire l'efficienza del proprio intervento su due fronti.

Inoltre le tecniche di intervento sono diverse e per questo motivo i due corpi devono ricevere ciascuno la propria istruzione specialistica.

Soprattutto per quanto concerne i pompieri di montagna, quest'ultimi devono innanzitutto conoscere la natura della regione dove sono chiamati ad agire.

Come giustamente rileva il rapporto complementare di informazione del Dipartimento delle finanze, l'istruzione di un pompiere di montagna non è quindi basata unicamente su cognizioni generali, ma su una conoscenza progressivamente acquisita della montagna ed in particolare della sua morfologia territoriale, della sua situazione idrologica, delle condizioni del bosco, delle zone pericolose soprattutto in caso di un intervento notturno e infine delle varie correnti di vento che solitamente, a seconda della stagione, la caratterizzano.

b) Squadre aziendali

La creazione di squadre aziendali antiincendio è prevista dall' articolo 12, che in pratica trova già conferma almeno nei complessi industriali più importanti del Cantone.

Il Dipartimento competente intende tuttavia allargare la costituzione delle squadre aziendali anche presso altri stabilimenti che per la natura della loro attività commerciale o sociale devono poter contare su una sorveglianza e su un intervento antiincendio immediati a favore della sicurezza delle persone che in questi edifici svolgono un' attività oppure devono risiedervi periodicamente o permanentemente.

Si tratta dei depositi, degli empori, di alberghi, di ospedali, di istituti di previdenza ecc.

Queste speciali squadre sono pure istruite dai corpi pompieri della zona o da specialisti e le relative spese sono assunte da parte dell' azienda o dell' istituto interessato.

La Commissione ha ritenuto di completare l' art. 12, introducendo un nuovo capoverso (cpv. 3) che prevede il sussidiamento da parte dello Stato del materiale antiincendio in dotazione alle squadre aziendali, del seguente tenore:

Art. 12

3 Lo Stato sussidia l' acquisto del materiale antiincendio in dotazione alle squadre aziendali.

c) I nuclei di specialisti e ausiliari

Si tratta di una nuova norma che conferisce al Consiglio di Stato la possibilità di istituire e organizzare nuclei di specialisti e personale ausiliario da impiegare in particolare in situazioni di urgente necessità di intervento e nel contempo per l' aiuto all' istruzione dei corpi pompieri urbani e di montagna.

La Commissione ritiene che questa disposizione deve al più presto concretizzarsi facendo capo soprattutto a quel personale dello Stato che per le proprie funzioni meglio si presta e si adatta ad essere preparato per tali interventi. Si tratta di istituire, in poche parole, nuclei di specialisti che possono immediatamente entrare in azione per fronteggiare con particolare tempestività incendi che mettono in forte pericolo vite umane o che possono (vedi caso ad esempio dell' esplosione di serbatoi di carburante) alterare gravemente l' ambiente naturale.

Questi nuclei di specialisti, istruiti ad usare attrezzature tecnicamente perfezionate e complesse per la natura medesima degli interventi, completeranno dunque l' efficienza già provata dei militi dei corpi pompieri esistenti e potranno contare sull' appoggio pure immediato degli aeromobili che gli aerodromi militari nel Canton Ticino già assicurano, attraverso una convenzione stipulata il 25 aprile 1971 con il Cantone, in caso di necessità nella lotta contro gli incendi.

d) Potenziare la collaborazione con i servizi dell'esercito

Per quanto concerne la formulazione degli articoli riguardanti il Capo III (dall' art. 9 all' art. 15), la Commissione non propone altre modifiche. Esprime tuttavia l' opinione secondo cui la collaborazione tra Autorità civile e Autorità militare possa ulteriormente perfezionarsi in particolare oltre a quella attualmente conosciuta e validissima della messa a disposizione di aeromobili.

Si pensa infatti all' utilità di precisare meglio la collaborazione fra i militari in servizio e l' Autorità civile, comunale e consortile, quando quest' ultima, potendone fare appello, si trova con i propri mezzi in difficoltà a fronteggiare un incendio o un' esplosione.

Si tratta, più precisamente, di poter ricevere da parte dell' esercito la garanzia che in simili situazioni l' aiuto diretto da parte dei militi in servizio non venga negato all' Autorità civile che lo richiedesse.

C) RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E FINANZIAMENTO

Innanzitutto occorre rilevare che l' entrata in vigore della nuova legge sulla polizia del fuoco comporterà una spesa supplementare allo Stato di circa Fr. 900.000.-- di cui Fr. 500.000.-- sono destinati alla nuova organizzazione dei pompieri di montagna, mentre i rimanenti franchi 400.000.-- pertoccano all' organizzazione dei pompieri urbani. Per

quanto concerne i pompieri di montagna, i Fr. 500.000.-- previsti, come rileva il rapporto d'informazione complementare del Dipartimento finanze rimesso alla Commissione della legislazione, sono dovuti al miglioramento dell' attrezzatura e dell' istruzione ed alla concessione di indennità d' intervento.

Finora il finanziamento per l' organizzazione dei pompieri di montagna non superava i Fr. 100.000.--, somma evidentemente insufficiente per garantire un' efficienza di intervento e soprattutto per far fronte alle indennità di servizio.

Per quanto concerne il finanziamento supplementare previsto in circa Fr. 400.000.-- per l' organizzazione dei pompieri urbani, esso sarà destinato a coprire gli oneri di manutenzione del materiale.

Occorre inoltre rilevare che lo Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi che agiscono nel Cantone una tassa annua di 5 centesimi per ogni Fr. 1.000.-- assicurati.

A tal proposito, diversi commissari ritengono che questa tassa è troppo bassa e auspicherebbero di conseguenza un aumento perlomeno proporzionato alla situazione attuale dei costi di organizzazione e di intervento dei pompieri, la quale evidentemente non può essere paragonata a quella di oltre trent' anni or sono, al momento in cui fu stipulata la relativa convenzione tra il sindacato svizzero delle Compagnie di assicurazione e la Confederazione.

Questo parere è pure condiviso dal Dipartimento delle finanze, il quale ha già avviato le necessarie trattative a livello federale per la revisione della convenzione.

Annualmente le Compagnie di assicurazione versano un contributo supplementare volontario di Fr. 100.000.--.

In sede commissionale si sono ricordati i trascorsi atti parlamentari che proponevano l' introduzione di un' assicurazione cantonale contro gli incendi.

Ricordiamo in particolare la mozione dell' on. Monetti del 1961 e la successiva iniziativa parlamentare presentata dall' on. Agostinetti e confermata il 9 novembre 1970, che proponeva quest' ultima la creazione di un' istituto cantonale delle assicurazioni le cui competenze, fra altro, riguardavano la gestione di un' assicurazione cantonale obbligatoria contro gli incendi.

Mentre la mozione Monetti risulta stralciata dai ruoli, l' iniziativa Agostinetti è all' esame della Commissione della gestione.

Come giustamente il rapporto d' informazione complementare del Dipartimento delle finanze rileva, il discorso sull' eventuale introduzione o meno di un' assicurazione cantonale obbligatoria contro gli incendi non infirmerebbe minimamente l' applicazione delle norme contenute nella presente nuova legge sulla polizia del fuoco.

a) Oneri a carico del Cantone e dei Comuni

Con le nuove disposizioni di legge, da un profilo finanziario, il Cantone provvede all' acquisto e alla manutenzione del materiale in dotazione ai corpi pompieri, all' istruzione di quest' ultimi, al versamento delle indennità di intervento e alle relative coperture assicurative.

C' è da rilevare inoltre che con la nuova legge il pagamento delle spese per l' intervento degli aeromobili dell' esercito è completamente a carico dello Stato, come pure lo sono tutte quelle prestazioni complementari agli interventi dei corpi pompieri fatti da terzi.

D' altra parte i Comuni sono chiamati a realizzare le infrastrutture necessarie per il funzionamento dei corpi pompieri, mettendo in particolare a disposizione la sede operativa dei corpi e quella per la manutenzione del materiale in dotazione, unitamente alle autorimesse. Pure di competenza comunale è la realizzazione della rete di idranti e di piazze di atterraggio e di rifornimento per gli elicotteri.

Per quanto concerne la rete degli idranti, il Cantone sussidia la posa di quest' ultimi come pure interviene per tutte quelle altre spese che sempre a livello comunale sono fatte per potenziare i mezzi di prevenzione e di lotta contro gli incendi.

L' art. 18 cpv. 1, per una più chiara interpretazione, è così modificato:

Art. 18

Sussidi

1 Il Cantone concede sussidi agli enti di diritto pubblico per la posa di idranti, per la manutenzione del materiale e per ogni altra spesa necessaria a migliorare la prevenzione e i mezzi di lotta contro gli incendi.

b) La collaborazione con l'Autorità forestale

La collaborazione con l' Autorità forestale è da ritenersi fondamentale nel quadro esecutivo della presente nuova legge soprattutto nella realizzazione di infrastrutture che validamente possono facilitare le azioni di intervento sia da parte dei corpi pompieri impiegati contro gli incendi di boschi (strade, bacini d' acqua con le necessarie tubazioni ecc.), sia da parte degli aeromobili dell' esercito, in particolare gli elicotteri, appunto con la costruzione di apposite piazze di atterraggio.

Già nella fase elaborativa della nuova legge l' Autorità forestale cantonale è stata invitata a definire questo particolare aspetto del potenziamento delle infrastrutture antiincendio dei boschi in montagna, allestendo fra altro una carta che indichi chiaramente all' attenzione dei corpi pompieri le infrastrutture esistenti nelle rispettive zone boschive delle nostre montagne.

Sulla base di queste considerazioni il Capo IV della nuova legge riguardante appunto la ripartizione degli oneri e del finanziamento, ha subito delle modifiche all' art. 20 che riportiamo nella formulazione voluta dalla Commissione:

Art. 20

Spese di intervento

1 Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e quelle per gli interventi in caso di catastrofi. In caso d' incendio doloso esso recupera queste spese dal responsabile.

2 In particolare lo Stato assume il pagamento delle prestazioni di terzi, chiamati a intervenire da parte del corpo dei pompieri.

3 Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stata prestata l' opera.

4 Le spese sono accertate dal Dipartimento con decisione appellabile al Consiglio di Stato.

Gli articoli 16, 17 e 19 del capitolo non hanno subito modifiche.

D) SANZIONI E DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Il Capo V (norme varie e finali) si riferisce innanzitutto alle sanzioni applicate in caso di contravvenzioni alle disposizioni della nuova legge ed al relativo regolamento di applicazione.

A tal proposito le infrazioni possono essere punite con una multa fino a Fr. 10.000.--. La competenza spetta all' Autorità municipale secondo la procedura fissata dall' art. 119 della LOC.

La legge fa inoltre esplicito riferimento agli agenti della Polizia comunale e cantonale, ai guardia-caccia e pesca e a tutto il personale forestale per quanto attiene ai doveri di intervento in caso di infrazione ai dispositivi della presente legge.

Per quanto concerne le disposizioni abrogative (art. 22), la Commissione rileva la necessità di abrogare anche la lettera f) dell' art. 48 della legge forestale cantonale e il n. 3 dell' art. 6 della legge sull' ordine pubblico, in quanto le relative fattispecie sono già contemplate dall' art. 4 della presente legge.

Queste sono le considerazioni ed i rilievi che la Commissione, unitamente alle modifiche apportate, ha ritenuto di esporre all' attenzione del Gran Consiglio in questo suo rapporto che accompagna la nuova legge sulla polizia del fuoco.

L' entrata in vigore della nuova legge consentirà di rendere più efficiente l' apparato cantonale di prevenzione contro gli incendi e nel contempo rafforzerà l' organizzazione del corpo dei pompieri dando loro la possibilità di affermare i propri interventi in maniera ancor più valida soprattutto per quanto concerne la lotta contro gli incendi di boschi in montagna.

Invitiamo pertanto codesto Gran Consiglio ad accogliere le disposizioni della nuova legge sulla polizia del fuoco così come sono state presentate dalla Commissione della legislazione.

Per la Commissione della legislazione:

M. Pini, relatore

Agostini-Bacciarini - Ballinari -

Canevascini - Felder - Frigerio -

Giudici - Meroni-Carlovingi -

Nessi - Pedotti - Polli.

Disegno di

LEGGE

sulla polizia del fuoco (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 11 luglio 1975 n. 2077 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo I - NORME GENERALI - AUTORITA' COMPETENTI

Art. 1

Oggetto

1 La polizia del fuoco ha per oggetto le misure intese a prevenire e combattere gli incendi e le esplosioni.

2 Essa è esercitata dal Cantone con il concorso dei Comuni.

Art. 2

Autorità competente

a) Consiglio di Stato:

1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e consortili preposti all' applicazione della presente legge.

2 Esso emana il regolamento di applicazione e designa il Dipartimento competente.

Art. 3

b) Municipi

Il Municipio vigila sull' esecuzione delle norme sulla polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la legge affida all' Autorità comunale.

Capo II - MISURE DI PREVENZIONE

Art. 4

Divieti

E' vietato ogni atto che costituisce un immediato pericolo di incendio. In particolare:

a) accendere fuochi vicino all' abitato;

b) accendere fuochi all' aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;

c) maneggiare sostanze e merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;

d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.

Art. 5

Norme edilizie

1 Le costruzioni che per la loro qualità o destinazione sono particolarmente esposte al pericolo di incendio o di

esplosione devono sorgere a conveniente distanza dalle abitazioni e degli altri edifici. Misure di prevenzione e di sicurezza possono essere imposte anche per gli edifici esistenti.

2 Le norme tecniche da osservare per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi nelle costruzioni sono fissate dal regolamento di applicazione della legge edilizia.

3 A tale scopo il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da associazioni professionali.

4 I progetti per la costruzione, ricostruzione, riattamento di uffici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all' approvazione del Dipartimento.

Art. 6

Manutenzione

a) Costruzioni e impianti:

1 Le costruzioni e gli impianti devono essere mantenuti in modo da evitare pericoli d' incendio o di esplosione.

2 Gli impianti di riscaldamento e le canne fumarie devono in particolare essere controllati e puliti periodicamente.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento le norme particolari, le tariffe e le persone autorizzate ad eseguire i controlli e la pulizia.

Art. 7

b) Impianti e attrezzi

Gli impianti e gli attrezzi per la prevenzione e per la lotta contro gli incendi, in particolare i dispositivi di allarme e gli idranti, devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

Art. 8

Sostanze pericolose

Il Consiglio di Stato emana disposizioni generali di polizia, o disciplina di volta in volta, quando le circostanze lo giustificano, la fabbricazione, la lavorazione, l' uso, il deposito, il trasporto e la vendita di sostanze infiammabili o esplosive.

Capo III - LOTTA CONTRO GLI INCENDI

Art. 9

Corpi pompieri urbani e di montagna

1 I Comuni istituiscono e organizzano i corpi pompieri urbani e i corpi pompieri di montagna.

2 L' istituzione dei corpi pompieri è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.

3 I pompieri urbani sono tenuti a prestare la loro opera per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d' incendio, di sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono l' abitato e nei casi di inquinamento causati da sostanze infiammabili.

4 I pompieri di montagna prestano la loro opera per la prevenzione e lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

Art. 10

Compensori d'intervento

1 Il comprensorio d' intervento dei corpi pompieri è fissato dal Dipartimento competente.

2 I corpi pompieri devono, in caso di necessità, intervenire anche fuori dal comprensorio assegnato.

Art. 11

Collaborazione tra corpi pompieri

1 I pompieri urbani collaborano nella lotta contro gli incendi di boschi e pascoli con i pompieri di montagna, avendo cura di non lasciare senza protezione l' abitato; inoltre collaborano con la Sezione forestale cantonale nella istruzione dei militi delle squadre pompieri di montagna.

2 I corpi pompieri urbani possono chiedere l' intervento dei corpi pompieri di montagna in caso di necessità.

Art. 12

Squadre aziendali antincendio

1 Il Dipartimento competente può ordinare la costituzione di squadre aziendali antincendio presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che, per la loro natura, sono soggetti ad un manifesto pericolo d' incendio o esplosione.

2 La loro istruzione è curata dai corpi pompieri della zona o da specialisti a spese delle aziende.

3 Lo Stato sussidia l' acquisto del materiale antincendio in dotazione alle squadre aziendali.

Art. 13

Nuclei di specialisti e ausiliari

Il Consiglio di Stato può istituire nuclei di specialisti e membri ausiliari da impiegare in situazioni particolari e nell' istruzione dei pompieri.

Art. 14

Consorti, convenzioni e regolamenti comunali

1 Il Consiglio di Stato può ordinare il consorzio di due o più Comuni o la stipulazione di convenzioni intercomunali per l' organizzazione dei corpi pompieri urbani di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.

2 I regolamenti comunali e consortili e le convenzioni intercomunali concernenti la polizia del fuoco e l' organizzazione dei pompieri urbani e di montagna sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 15

Diritto di accesso ai fondi

1 In caso d' intervento i corpi pompieri hanno il diritto di accedere liberamente a proprietà pubbliche e private di adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.

2 Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.

Capo IV - RIPARTIZIONE ONERI E FINANZIAMENTO

Art. 16

Oneri a carico del Cantone

Il Cantone provvede a sue spese:

- all' acquisto e alla manutenzione del materiale di dotazione dei corpi pompieri;
- all' istruzione dei pompieri;
- al versamento delle indennità d' intervento ai pompieri iscritti nel controllo di corpo;
- alle coperture assicurative.

Art. 17

Oneri a carico dei Comuni

1 I Comuni devono provvedere, a proprie spese, a realizzare le infrastrutture necessarie a rendere efficiente il funzionamento dei corpi pompieri.

2 In particolare i Comuni devono mettere a disposizione i locali per il picchetto e l' istruzione dei militi, gli spogliatoi, le autorimesse e i magazzini per la custodia e la manutenzione del materiale; devono inoltre predisporre una rete di idranti e le piazze di atterraggio e di rifornimento per gli elicotteri.

3 In caso d' inadempienza, i provvedimenti sono adottati, previa diffida, dal Cantone a spese dei Comuni interessati.

Art. 18

Sussidi

1 Il Cantone concede sussidi agli enti di diritto pubblico per la posa di idranti, per la manutenzione del materiale e per ogni altra spesa necessaria a migliorare la prevenzione e i mezzi di lotta contro gli incendi.

2 Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 19

Contributo delle assicurazioni

1 Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, lo Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone una tassa annua di cts. 5 per ogni mille franchi assicurati, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.

2 L' eventuale eccedenza di questo contributo viene accantonata in uno speciale fondo di riserva.

Art. 20

Spese di intervento

1 Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e quelle per gli interventi in caso di catastrofi. In caso d' incendio doloso esso recupera queste spese dal responsabile.

2 In particolare lo Stato assume il pagamento delle prestazioni di terzi, chiamati a intervenire da parte del corpo dei pompieri.

3 Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stata prestata l' opera.

4 Le spese sono accertate dal Dipartimento con decisione appellabile al Consiglio di Stato.

Capo V - NORME VARIE E FINALI

Art. 21

Contravvenzioni

1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa fino a Fr. 10.000.--.

2 La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura dell' art. 119 LOC, riservata l' azione penale e le disposizioni delle leggi speciali.

3 Sono in particolare tenuti a intervenire in caso d' infrazione alla presente legge, facendone rapporto al Municipio, gli agenti della polizia comunale e cantonale, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale.

Art. 22

Disposizioni abrogative

Sono abrogati:

- la legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949;

- il decreto legislativo del 13 giugno 1918 fissante una tassa annua per le società di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone;

- la legge sulle materie esplosive del 5 maggio 1875;

- l' art. 45 e la lett. f) dell' art. 48 della legge forestale cantonale del 26 giugno 1912;

- il n. 3 dell' art. 6 della legge sull' ordine pubblico del 29 maggio 1941.

Art. 23

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

